



Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

A.C. 2328

Dossier n° 462 - Schede di lettura
19 luglio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2328
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Sen. Simone Bossi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
trasmissione alla Camera:	8 gennaio 2020
assegnazione:	10 gennaio 2020
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame ([AC 2328](#)) - approvata dal Senato il 19 dicembre 2019 ([AS 1335](#)) - si compone di un **solo articolo, suddiviso in due commi** e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del **bracconaggio ittico nelle acque interne**.

L'**articolo 1** apporta, infatti, diverse modifiche all'[articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#), recante "*Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*".

In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti - in funzione antibracconaggio ittico - con riferimento alle acque interne *tout court* (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì **tali divieti** (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), **sono diversificati** a seconda che essi siano riferiti: a) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'art. 40), oppure b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo art. 40).

Attualmente, il citato art. 40 della legge n. 154 del 2016 prevede che, al fine di contrastare la **pesca illegale nelle acque interne dello Stato**, sia considerata **esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge**. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati **acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre** delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi (**comma 1**).

E' poi previsto che nelle **acque interne sia vietato**: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (**comma 2**).

Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2 (**comma 3**).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì **la sospensione della licenza di pesca** di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni (**comma 4**).

Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi (**comma 5**).

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva (**comma 6**).

Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (**comma 7**).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma e' raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita (**comma 8**).

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e' presentato all'ufficio regionale competente (**comma 9**).

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo (**comma 10**).

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 11**).

(*Omissis*).

Il **comma 1** dell'articolo unico, **alla lettera a)**, sostituisce i commi 1 e 2 del suddetto art. 40 della legge n. 154 del 2016.

Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo 40 - così come modificato - prevede che rientrino nella nozione di **acque interne** - oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre - anche le acque **lagunari**.

Il comma 2 del medesimo art. 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei **divieti** - in funzione antibraconaggio ittico - **referiti**: a) **ai grandi laghi e ai laghi minori** nominativamente indicati nel nuovo **Allegato 1**; b) alle acque salse o salmastre o lagunari.

Il citato **allegato n. 1** individua i **GRANDI LAGHI** nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I **LAGHI MINORI** sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari viene quindi vietato (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'art. 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne *tout court*):

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il medesimo **comma 1** dell'articolo unico della proposta di legge in esame, **alla lettera b)**, inserisce i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** all'art. 40 della legge n. 154 del 2016.

In base al nuovo **comma 2-bis**, nelle "acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato":

- a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;
- b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
- c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
- d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Al riguardo, al fine di una maggiore chiarezza della disposizione, si valuti l'opportunità di sostituire, all'alinea del capoverso 2-bis della lettera b) del comma 1, dell'art. 1, la locuzione "Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato", con la seguente: "Nei fiumi, nei laghi non indicati nell'allegato 1, e nelle acque dolci di cui al comma 1 è vietato".

Il nuovo **comma 2-ter** dell'art. 40, poi, dispone che **le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b)** - ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti - **siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento**, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Inoltre, il nuovo **comma 2-quater** dell'art. 40 prevede che **le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, **per i laghi non inseriti nell'allegato 1** nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, **possano prevedere deroghe al divieto** di cui al comma 2-bis, lettera a), **relativo** - come anticipato - **all'esercizio della pesca professionale**, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.

Lo stesso **comma 1** dell'articolo unico, **alla lettera c)**, sostituisce i **commi da 3 a 7** dell'art. 40 della legge n. 154 del 2016.

Il nuovo **comma 3 dell'art. 40**, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che **siano vietati** la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.

Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di **sanzioni**, il nuovo **comma 4 dell'art. 40** prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'**arresto da due mesi a due anni** o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la **sospensione della licenza di pesca per tre anni** e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano - ove ne sia in possesso - la **sospensione della licenza di pesca di professione** per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).

Il nuovo **comma 5 dell'art. 40** - confermando quasi integralmente il testo vigente - prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della **licenza di pesca** per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla **licenza di pesca professionale**).

In analogia con la legislazione vigente, il **nuovo comma 6 dell'art. 40** prevede che per le **violazioni** di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi **2-bis** e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati **sequestro e confisca** (attualmente, il riferimento è solo **alla sola confisca**) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, **"anche se di terzi"** (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua "qualora tale reimmersione sia compatibile con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#)" (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale "nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari" (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il **sequestro e la confisca dei natanti** e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Il nuovo **comma 7 dell'art. 40** - analogo al testo vigente - prevede che, qualora le **violazioni** di cui ai commi 2, **2-bis** e 3 siano **reiterate** e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, **le pene e le sanzioni amministrative** e il periodo di sospensione delle licenze sono **raddoppiati**. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, viene inserito un nuovo **comma 7-bis** al medesimo art. 40, il quale dispone che all'**accertamento delle violazioni** ai divieti di cui ai commi 2, **2-bis** e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali** e le **guardie volontarie** delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Il **comma 1** dell'articolo unico, alla **lettera d)**, poi, sostituisce il **comma 10** del citato art. 40 della legge n. 154 del 2016 (il cui contenuto è sopra riportato), prevedendo che le disposizioni dell'articolo in commento (ossia della proposta di legge in esame) siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#), recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

Il **comma 2** dell'articolo unico della proposta di legge in esame, **infine**, prevede - come anticipato - che alla [legge 28 luglio 2016, n. 154](#), sia aggiunto, in fine, il citato **allegato 1**, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pesca costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme. A ciò va aggiunto che per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.